

COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno

Ord. Sind. n.01 del 17/02/2010

Prot. n. _____

All'Ufficio Segreteria
All'Ufficio Commercio
Al Comando VV.UU.
All'Albo Pretorio

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di
Bracigliano

Ai titolari dei Pubblici Esercizi
Loro Sedi

Oggetto: Rettifica ordinanza n.10 del 16/12/2009 "orari di apertura, chiusura e riposo settimanale dei pubblici esercizi".

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n.10 del 16/12/2009, con la quale venivano fissati gli orari di apertura, chiusura e riposo settimanale dei pubblici esercizi per l'anno 2010;

Ravvisato la necessità di dover adeguare l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, al fine di combattere il fenomeno dell'alcoolismo in progressivo aumento tra i giovani;

Visto l'art.8 della L. n.287/91, il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale determina l'orario minimo e massimo, di attività dei pubblici esercizi, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;

Visto l'art.8, comma 2, della L. 287/91, il quale consente all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di 2 ore consecutive;

Visto l'art.8, comma 3, della stessa L. 287/91, che dispone che gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile;

Visto il Regolamento comunale per Pubblici Esercizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 nella seduta del 26/02/1996;

Considerato che in questo Comune, nei periodi di festività religiose e civili, si verifica un massiccio afflusso turistico, oltre al consueto annuale rientro degli emigrati per i periodi pasquali, estivi e natalizi;

Richiamato l'art.7 comma 1° della Legge 01.06.1971 n.425, che dà facoltà al Sindaco, in presenza di flusso turistico eccezionale, di emanare ordinanze in deroga all'obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi;

Vista l'art.3 della Legge 28.07.1971 n.558;

Visto il T.U.E.L.,

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa di rettificare l'ordinanza n.10 del 16/12/2009 e di fissare l'orario di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande esistenti in tutto il territorio comunale è fissato come segue, rispettivamente per il periodo invernale e per il periodo estivo:

Tipologia A	Periodo Invernale (ora solare)	Periodo Estivo (ora legale)
ESERCIZI DI RISTORAZIONE, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili).	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 11:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 10:00 alle ore 1:00	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 10:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 09:00 alle ore 01:00

Tipologia B	Periodo Invernale (ora solare)	Periodo Estivo (ora legale)
ESERCIZI per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticceria ed esercizi simili).	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 07:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 06:00 alle ore 1:00	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 07:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 06:00 alle ore 1:00

Tipologia C	Periodo Invernale (ora solare)	Periodo Estivo (ora legale)
ESERCIZI di cui alle lettere "A" e "B" in cui la somministrazione di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 11:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 10:00 alle ore 1:00	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 11:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 10:00 alle ore 1:00

Tipologia D	Periodo Invernale (ora solare)	Periodo Estivo (ora legale)
ESERCIZI di cui alle lettere "B" nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 07:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 06:00 alle ore 1:00	APERTURA – CHIUSURA minimo dalle ore 07:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 06:00 alle ore 1:00

I Circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e le sale da gioco (esclusive) osserveranno il seguente orario:

PERIODO INVERNALE (ora solare)	PERIODO ESTIVO (ora legale)
APERTURA - CHIUSURA 10:00 - 24:00	APERTURA – CHIUSURA 10:00 - 1:00

ORDINA

ai titolari di **pubblici esercizi** di questo Comune, per **l'anno 2010**, di tenere aperti i propri esercizi in deroga all'obbligo di chiusura settimanale, con facoltà di esonero, nei seguenti periodi e per i motivi a fianco indicati:

Periodo	Motivazione
Dal 15/02/10 al 21/02/10	Festa di Carnevale
Dal 15/03/10 al 11/04/10	Festività di San Giuseppe (Festa del papà), Domenica delle Palme, Pasqua, Lunedì dell'Angelo.
Dal 26/04/10 al 02/05/10	Festa della Liberazione, 1° Maggio (Festa dei lavoratori)
Dal 31/05/10 al 13/06/10	2 Giugno (Festa della Repubblica) 13 Giugno (Festività di Sant'Antonio)
Dal 21/06/10 al 10/10/10 <i>(periodo estivo)</i>	Festa San Giovanni Battista (Festa patronale), periodo estivo, Ferragosto, Festa San Francesco d'Assisi
Dal 01/11/10 al 07/11/10	Ogni Santi, Ricorrenza Festività dei Defunti
Dal 29/11/10 al 09/01/11 <i>(periodo natalizio)</i>	Periodo natalizio: Immacolata, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania (2011)

Si dispone, inoltre, la proroga dell'orario di chiusura dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc..) fino alle ore 2.00, solo per il *periodo estivo e natalizio*, nel rispetto della vigente normativa.

Si fa obbligo a tutti gli esercizi pubblici di non somministrare alcuna bevanda alcolica, di qualsiasi gradazione, superate le ore 22,30 di ogni giorno di apertura.

DEMANDA

- Al Messo comunale la notifica della presente Ordinanza a tutti i titolari dei pubblici esercizi interessati, con prescrizione che la presente venga resa nota al pubblico mediante affissione nel proprio esercizio;
- La presente Ordinanza è inviata agli uffici indicati in indirizzo ed alle associazioni di categoria;
- Della presente Ordinanza verrà data idonea pubblicità, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- Le violazioni alle disposizioni del presente atto sono punite con le sanzioni previste dalla legge;
- La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente.

Bracigliano lì, 17/02/2010.

Il Sindaco
dott. Ferdinando Albano